

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 10/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 149275, con la quale la Sig.ra Tumminello Rosaria, nata ad [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 24/06/2019 maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 136432 del 12/12/2018 con la quale si comunica al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile che, tra gli altri, la Sig.ra Tumminello Rosaria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 24/11/2019;
- VISTA la nota prot. n. 3829 del 16/01/2019 del Dirigente Generale, dalla quale si evince che la summenzionata dipendente è stata contingentata fino alla data del 24/11/2020;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 91825 del 08/10/2020, con la quale si comunica alla Sig.ra Tumminello Rosaria che il rapporto di lavoro, con contestuale cancellazione dal ruolo sarà risolto a decorrere dal 25/11/2020;
- VISTO il D.A. n. 386/II del 21/01/1991, registrato alla Corte dei Conti il 16/07/1991 – reg. 12 – fgl. 192, con il quale la predetta dipendente, a decorrere dal 21/01/1991, è stata nominata nella qualifica di “Operatore Archivistica” in prova nel ruolo amministrativo di cui alla tab. “A” annessa alla L.R. 41/85;
- VISTO il D.D.G. n. 472 del 20/01/2004 annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 12/02/2004 al n. 560, con la quale la Sig.ra Tumminello Rosaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. Reg. 10/2001 e s.m.i. è stata collocata nella categoria “C” – Istruttore - posizione economica “6” - con decorrenza dal 01/12/2001 ;
- VISTO lo stato matricolare civile;

CONSIDERATO che la Sig.ra Tumminello Rosaria alla data del 24/11/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 67, mesi 00 e giorni 00 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/02/1991 al 24/11/2020	29	9	24
Totale	29	9	24

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 25/11/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Tumminello Rosaria, nata ad [REDACTED] il [REDACTED] - categoria "C" Istruttore - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 02/NOV/2020

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
F.to G.G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio